



REGIONE EMILIA ROMAGNA  
PROVINCIA DI MODENA

**CITTÀ DI CASTELFRANCO EMILIA**

PIANO  
STRUTTURALE  
COMUNALE

PROCEDIMENTO UNICO  
EX ART. 53 L.R. 24/2017

P S C

**VARIANTE AL P.S.C. NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53  
DELLA L.R. 24/2017 – SCUOLE DELEDDA**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° -- del --/--/----

**Sindaco**

Giovanni Gargano

**Assessore all'Urbanistica**

Denis Bertoncelli

**Responsabile del procedimento**

**Dirigente Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio**

Arch. Bruno Marino

**Gruppo di Lavoro**

**Ufficio Pianificazione Territoriale e  
Urbanistica**

Arch. Valeria Ventura

Ing. Stefania Comini

Arch. Claudia Stanzani

P.S.C. Approvato con Del. C.C. n° 76 del 08/04/2009

Prima variante approvata con Del. C.C. n° 228 del 13/11/2014

Variante ex art. A-14bis L.R.20/2000 approvata con Del. C. C. n° 10 del 29/01/2015

Accordo di Programma finalizzato al recepimento degli Studi di Microzonazione Sismica del territorio e dell'Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Modena n° 57 del 20/03/2017

Accordo di Programma ex art. 34 del T.U.EE.LL. e art. 40 della L.R. 20/2000 per opere di rilevante interesse pubblico approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Modena n° 175 del 13/11/2017

Seconda variante approvata con Del. C.C. n° 18 del 28/03/2019

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**RAPPORTO PRELIMINARE VALSAT  
E SINTESI NON TECNICA**

**TAVOLE E SCHEDE DEI VINCOLI**



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
RAPPORTO PRELIMINARE VALSAT E SINTESI NON TECNICA  
TAVOLE E SCHEDE DEI VINCOLI**

**VARIANTE EX ART. 53 L.R. 24/2017  
AL P.S.C. DEL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA**

---



## **INDICE**

---

|  |           |
|--|-----------|
| <b>PREMESSA</b>  | <b>1</b>  |
| <b>1. FONTI NORMATIVE</b>  | <b>3</b>  |
| <b>2. CONTENUTI DELLA VARIANTE AL P.S.c. EX ART. 53 L.R. 24/2017</b> | <b>5</b>  |
| <b>3. RAPPORTO PRELIMINARE VALSAT E SINTESI NON TECNICA</b>          | <b>8</b>  |
| <b>4. TAVOLE E SCHEDE DEI VINCOLI</b>                                | <b>15</b> |
| <b>5. ELABORATI DELLA VARIANTE AL P.S.C.</b>                         | <b>37</b> |



**PREMESSA**

Il Comune di Castelfranco Emilia è dotato del Piano Strutturale Comunale (P.S.C.), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 76 dell'8/4/2009, successivamente oggetto di varianti con i seguenti provvedimenti:

- Deliberazione consiliare n° 228 del 13/11/2014 di approvazione della prima Variante al Piano Strutturale Comunale (P.S.C.);
- Deliberazione consiliare n° 10 del 27/1/2015 di approvazione di Variante agli strumenti urbanistici (P.S.C. e P.O.C.) ai sensi dell'art. a-14 bis della L.R. n. 20/2000 e s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Provincia di Modena n° 57 del 20/3/2017 di approvazione dell'Accordo di Programma "Adeguamento in materia di sicurezza del territorio" finalizzato al recepimento degli Studi di Microzonazione Sismica del territorio e dell'Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) in variante al P.S.C. del Comune di Castelfranco Emilia;
- Decreto del Presidente della Provincia di Modena n° 175 del 13/11/2017 di approvazione dell'Accordo di Programma tra Comune di Castelfranco Emilia, provincia di Modena e C.M.C. S.r.l., ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 40 della L.R. 20/2000 e s.m.i.;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 28/03/2019 di approvazione della seconda variante al P.S.C.

Il quadro della Pianificazione Operativa Comunale, ai sensi dell'art. 34 della L.R. n° 20/2000 e s.m.i., è il seguente:

- P.O.C. n° 0, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 216 del 15/10/2010, ad oggi decaduto, per le previsioni non attuate, decorsa la valenza quinquennale;
- P.O.C. n° 1, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 53 del 6/4/2011, ad oggi decaduto, per le previsioni non attuate, decorsa la valenza quinquennale;
- P.O.C. n° 3, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 123 del 30/10/2012, ad oggi decaduto, per le previsioni non attuate, decorsa la valenza quinquennale;
- P.O.C. n° 2 - I stralcio - approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 35 del 14/3/2013, ad oggi decaduto, per le previsioni non attuate, decorsa la valenza quinquennale;
- P.O.C. n° 2 - II stralcio - approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 59 del 28/3/2014 e variante approvata con Deliberazione n° 82 del 25/10/2018, ad oggi decaduto, per le previsioni non attuate, decorsa la valenza quinquennale;

- P.O.C. n° 6, Accordo di Programma approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Modena n° 175 del 13/11/2017;
- P.O.C. n° 7, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 51 del 21/6/2018;
- P.O.C. n° 5, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 63 del 26/7/2018;
- P.O.C. n° 4, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 34 dell'8/4/2019;
- P.O.C. n° 8, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 98 del 23/11/2017;
- P.O.C. n° 9, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 33 dell'8/4/2019.

Contestualmente all'approvazione del P.S.C., con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 75 dell'8/4/2009 è stato approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.), successivamente oggetto di modifiche approvate con le deliberazioni di Consiglio Comunale n° 119 del 15/6/2011, n° 95 del 12/7/2013 e n° 97 del 30/7/2015.

Infine, con deliberazione di Consiglio Comunale n° 99 del 23/11/2017, si è recepito lo schema di regolamento edilizio tipo in attuazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia di cui alla D.G.R. 922/2017.



## 1. FONTI NORMATIVE

La disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio è regolamentata, a livello regionale, dalla Legge Regionale n° 24 del 21/12/2017.

In particolare:

- il co. 5 dell'art. 3 "Adeguamento della pianificazione urbanistica vigente e conclusione dei procedimenti in corso" stabilisce che *«5. I Comuni dotati di PSC che prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano adottato il RUE, il POC, varianti ai medesimi piani ovvero varianti al PSC possono completare l'iter di approvazione degli stessi secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000, ferma restando l'osservanza dell'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo.»;*
- il co. 4 dell'art. 4 "Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti" stabilisce che *«4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:*
  - a) le varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente, tra cui le varianti di adeguamento a previsioni cogenti contenute in leggi o piani generali o settoriali;*  
*[...]*
  - e) gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.»;*
- l'art. 53 "Procedimento unico" prevede che: *«1. Fuori dai casi di progetti sottoposti a VIA, per i quali operano le modalità di coordinamento e integrazione dei procedimenti previste dalla normativa di settore, gli enti e i soggetti interessati possono promuovere lo svolgimento del procedimento unico disciplinato del presente articolo per l'approvazione del progetto definitivo o esecutivo dei seguenti interventi e opere:*
  - a) opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di rilievo regionale, metropolitano, d'area vasta o comunale;*  
*[...].**2. L'approvazione del progetto delle opere e interventi elencati al comma 1 attraverso il presente procedimento unico consente:*
  - a) di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'opera o intervento secondo la legislazione vigente;*

*b) di approvare la localizzazione delle opere e interventi non previsti dal PUG, dall'accordo operativo o dal piano attuativo di iniziativa pubblica, ovvero in variante a tali strumenti o alla pianificazione territoriale vigente;*

*c) di conseguire per le opere pubbliche e, nei casi previsti dalla legge, per le opere di pubblica utilità l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.*

*3. Per l'esame del progetto delle opere e interventi di cui al comma 1 la Regione, la Città metropolitana di Bologna, il soggetto d'area vasta, il Comune o l'Unione convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo quanto disposto dagli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente articolo.*

*[...].».*

## 2. CONTENUTI DELLA VARIANTE AL P.S.C. EX ART. 53 L.R. 24/2017

Con Atto del Presidente della Provincia di Modena n. 176 del 12/11/2018 recante «Piano triennale di edilizia scolastica 2018/20 della Provincia di Modena, attuazione del piano annuale 2018 ai sensi dei D.I. 3/01/2018 e del D.M. 615/2018 - Elenco di priorità degli interventi della Provincia di Modena e dei comuni del territorio modenese per l'anno 2018 e individuazione delle palestre scolastiche da finanziarsi» l'intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio della Scuola primaria "Grazia Deledda" di Castelfranco Emilia è stato ammesso a contributo.

Lo studio di fattibilità dell'intervento è stato approvato con delibera Giunta Comunale n. 112 del 23/05/2019.

L'edificio oggetto d'intervento, la scuola primaria "Grazia Deledda", è sita nella frazione Gaggio in Piano in Via Chiesa.

La struttura scolastica, nella sua configurazione attuale, è composta da tre blocchi di edifici con le seguenti destinazioni:

- 1) edificio scolastico originario;
- 2) edificio scolastico realizzato in ampliamento nel 2012;
- 3) palestra polivalente.



La competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio dell'Emilia, con nota prot. 546 /2007, ha formalizzato l'esito negativo della verifica di interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004, dando atto che l'immobile non presenta i requisiti di interesse storico e artistico.

Ad eccezione del blocco realizzato nel 2012, le strutture scolastiche presentano gravi criticità relative sia all'adeguamento sismico, sia all'efficientamento energetico; per tale ragione si è ritenuto necessario realizzare un intervento di nuova costruzione, seguito dalla demolizione del fabbricato non più idoneo all'uso (blocco 1). Saranno opportunamente integrati nel progetto l'edificio realizzato nel 2012, nonché quello che ospita la palestra che, in una successiva fase d'intervento, sarà oggetto d'intervento di miglioramento sismico.

Al fine di garantire nel corso dei lavori lo svolgimento delle attività didattiche, il nuovo fabbricato sarà edificato immediatamente a sud del complesso scolastico esistente, su area oggi occupata da un campo da calcio; nel periodo estivo di sospensione delle attività si procederà quindi alla demolizione del blocco 1 ed al collegamento del nuovo fabbricato con quelli preesistenti, sistemando infine l'area che ne risulterà interclusa a cortile.

In considerazione della disponibilità di aree in proprietà dell'Amministrazione comunale sul confine meridionale ed orientale dell'area scolastica, classificate dal vigente PSC come aree per attrezzature collettive destinata a verde pubblico, si è ritenuto opportuno attivare, contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo, una procedura di variante urbanistica, così da incrementare l'Area per Attrezzature e spazi collettivi destinata a pubblica istruzione (COLL 1) di circa 1.900 mq di Superficie Fondiaria (SF), portandola dagli attuali 2.500 mq c/a a 4.400 mq c/a.

La sistemazione ad area cortiliva verde di un parte significativa delle aree pertinenziali, consentirà di incrementare l'indice di permeabilità preesistente, considerando che l'attuale campo da calcetto ha una superficie impermeabile.

Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) disciplina all'art. 5.5.3 le Aree per Attrezzature e spazi collettivi destinati all'istruzione (COLL 1); in particolare i parametri urbanistico-edilizi da rispettare negli interventi sono i seguenti:

- densità fondiaria (DF, leggasi IF) max = 0,50 mq/mq;
- numero max di piani fuori terra = 4;
- indice di permeabilità (IP, leggasi IPF) min = 20% SF.

Ai sensi dell'art. 5.5.16, co. 6 del RUE, il reperimento delle dotazioni pubbliche (parcheggi pubblici e verde attrezzato) per gli usi connessi all'istruzione è dovuto esclusivamente quando connessi con attività gestite da soggetti privati.

Inoltre la dotazione minima di parcheggi privati pertinenziali ad uso comune (P3≡P4) è definita nella misura di 1 p.a. /50 mq SC dall'art. 5.5.14 del RUE. Verificato che la configurazione finale di progetto, ad avvenuta demolizione del blocco 1, avrà una consistenza, in termini di

Superficie Complessiva (SC), di circa 170 mq superiore a quella esistente, è richiesta la realizzazione di n. 4 posti auto (P3≡P4).

Si riporta a seguire un prospetto riepilogativo dei parametri urbanistico / edilizi d'intervento.

| PARAMETRI<br>URBANISTICO / EDILIZI  | PSC / RUE  | PROGETTO   |
|---|--|--|
| Superficie Fondiaria (SF)   | 4.400 mq   | <b>4.396 mq</b>  |
| Densità Fondiaria (IF)  | 0,50 mq/mq   | 0,42 mq/mq   |
| Superficie Complessiva (SC)   | 2.200 mq   | <b>1.858,40 mq (*)</b>   |
| Usi ammessi   | U.22 - Attrezzature collettive di<br>interesse comunale<br><br>U.24 - Istruzione superiore | <b>U.22</b> - Attrezzature collettive di<br>interesse comunale |
| Altezza massima   | n.2 piani fuori terra  | n.2 piani fuori terra  |
| Parcheggi pertinenziali<br>di uso riservato (P3) +<br>Parcheggi pertinenziali<br>di uso comune (P4) | 1 p.a. /50 mq SC<br>→ 4 p.a.<br><br>(100% P4)  | 4 p.a.   |
| Indice di permeabilità<br>(IPF=SP/SF)   | > 20% SF<br>→ > 880 mq   | 1.955 mq   |

NOTE:

(\*) la Superficie Complessiva (SC) di progetto è determinata dalla somma della consistenza dei fabbricati esistenti che saranno mantenuti con quella del fabbricato di nuova costruzione:

BLOCCO 1 → SC = 867,20 mq (prevista in demolizione)

BLOCCO 2 → SC = 295,50 mq

BLOCCO 3 → SC = 514,60 mq

BLOCCO NUOVO → SC = 1.048,30 mq.

### **3. RAPPORTO PRELIMINARE VALSAT E SINTESI NON TECNICA**

La Legge Regionale n° 24 del 21/12/2017 disciplina agli artt. 18 e 19 la Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValsAT), nonché i principi di integrazione e non duplicazione della stessa.

Il vigente Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Castelfranco Emilia è dotato di ValsAT; il presente Rapporto Preliminare prenderà pertanto in esame gli effetti ambientali della presente Variante sui sistemi sensibili, secondo l'articolazione prevista dall'Allegati VI al D.Lgs. n. 4/2008:

1. Descrizione della variante urbanistica;
2. Analisi del contesto ambientale;
3. Valutazione di coerenza con i piani sovraordinati;
4. Valutazione degli effetti ambientali del Piano sui sistemi sensibili;
5. Conclusioni e sintesi non tecnica.

#### **3.1. Descrizione della variante urbanistica**

Al fine di consentire l'attuazione dell'intervento pubblico illustrato al precedente capitolo 2, all'interno dell'ambito urbano residenziale consolidato n° 90 AC.b viene ridefinito, in incremento, il perimetro di un'area per Attrezzature e spazi collettivi destinata a pubblica istruzione (COLL3), includendo parte dell'adiacente area a verde pubblico (COLL2) e di una piccola porzione del parcheggio pubblico frontistante.

#### **3.2. Analisi del contesto ambientale**

La scuola primaria "Grazia Deledda" è ubicata nella porzione meridionale della frazione di Gaggio in Piano, il cui nucleo originario è rappresentato dalle aree circostanti la chiesa le quali, in seguito alla crescita dell'abitato verso via Mavora hanno assunto un ruolo relativamente più marginale. La struttura urbana dell'abitato si presenta consolidata nella semplice maglia ortogonale che si è sviluppata attorno a via della Chiesa, con destinazione prevalentemente residenziale e a servizi.

Il Piano strutturale Comunale (PSC) individua nell'area di intervento i seguenti vincoli, dettagliatamente rappresentati e descritti nel capitolo della Relazione denominato "Tavole e schede dei vincoli":

- paleodosso di accertato interesse idraulico (art. 15 delle norme di PSC)
- zona di Attenzione per liquefazioni tipo 1 (art. 15.3 delle norme di PSC)

- area a vulnerabilità media dell'acquifero (art. 17 delle norme di PSC).

### **3.3. Valutazione di coerenza con i piani sovraordinati**

Si attesta la coerenza del progetto di variante con i vincoli e le tutele individuati dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Modena; risultando questi integralmente recepiti nel PSC del Comune di Castelfranco Emilia, si rimanda al paragrafo successivo per la dettagliata descrizione della coerenza del progetto di variante.

Nel Piano di gestione del rischio di alluvioni (Direttiva 2007/60/CE e D.Lgs. 49/2010), l'area oggetto d'intervento risulta classificata in classe di rischio medio (R2), a fronte di uno scenario di pericolosità P2 - M, corrispondente ad alluvioni poco frequenti, con tempo di ritorno tra 100 e 200 anni, e media probabilità.

In ottemperanza alla D.G.R. n. 1300/2016, sono state previste misure finalizzate alla riduzione del danneggiamento di beni e strutture ed alla tutela della vita umana, dettagliatamente descritte al paragrafo seguente.

### **3.4. Valutazione degli effetti ambientali del Piano sui sistemi sensibili**

#### **SUOLO E ACQUE:**

- zona di Attenzione per liquefazioni tipo 1

In ottemperanza alla prescrizione di PSC (art. 15.3, co. 2), è stato realizzato l'approfondimento di microzonazione sismica di terzo livello, nell'ambito dello studio approvato come da verbale della riunione della Commissione Tecnica per il monitoraggio degli studi di microzonazione sismica dell'8 maggio 2019 (PG/2019/0488465 del 27/05/2019 della Regione Emilia Romagna).

Dallo studio di microzonazione sismica di livello 3 l'area su cui risiede la scuola "Grazia Deledda" ricade in una Zona suscettibile di instabilità per Liquefazione. Una verifica alla liquefazione realizzata poco a nord dell'edificio in oggetto ha determinato un indice di liquefazione pari a 2,4, pertanto, secondo i criteri di valutazione proposti da Sonmez, l'area risulta a rischio di liquefazione moderato.

- area a vulnerabilità media dell'acquifero

A fronte della situazione esistente, nella quale acque reflue vengono conferite in modo indifferenziato alla rete mista di via Chiesa, la rete fognaria di progetto prevede la separazione delle acque reflue, meteoriche e nere, ai rispettivi recapiti presente in via

Fossoli.

La sistemazione ad area cortiliva verde di un parte significativa delle aree pertinenziali, consentirà di incrementare l'indice di permeabilità preesistente, considerando che l'attuale campo da calcetto ha una superficie impermeabile.

- classe di rischio alluvioni medio (R2)

In ottemperanza alla D.G.R. n. 1300/2016, al fine di ridurre il danneggiamento dei beni e delle strutture e la tutela della vita umana, nel progetto si è tenuto conto delle risultanze e dei suggerimenti contenuti nella Relazione Geologica.

#### ENERGIA:

Le caratteristiche del sistema edificio/impianti del nuovo fabbricato scolastico sono tali da poter classificare l'edificio come edificio ad "energia quasi zero"; si riporta di seguito un estratto dalla relazione di progetto, che attesta il rispetto della quota minima di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Ambito di applicazione dei requisiti: edifici esistenti soggetti ad interventi di ristrutturazione rilevante

- Dotazione minima di energia termica prodotta da fonti energetiche rinnovabili

Requisito: Allegato 2 - Sezione B.7.1

L'acqua calda sanitaria (ACS) sarà prodotta mediante la pompa di calore che sfrutta il potere aerotermico per produrre calore:

- percentuale di copertura del fabbisogno annuo: 70,6 %
  - percentuale minima di copertura prevista: 55,0 %
- verifica positiva.

Il riscaldamento sarà prodotto mediante la pompa di calore che sfrutta il potere aerotermico per produrre calore; verrà integrata nei momenti sfavorevoli dalla caldaia a condensazione ad alto rendimento:

- percentuale da fonte rinnovabile: 58,9 %
  - percentuale minima di copertura prevista: 55,0 %
- verifica positiva.

I limiti, di cui ai punti precedenti, sono soddisfatti tramite impianti da fonti rinnovabili che non producono esclusivamente energia elettrica utilizza per la produzione diretta di energia termica (effetto joule) per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.



I pannelli solari termici sono aderenti o architettonicamente integrati nei tetti medesimi.

- Requisiti dei generatori di calore ai fini del riconoscimento della quota FER - pompe di calore

Requisito: Allegato 2 - Sezione A.5.2

| servizio              | alimentazione     | SPF progetto | SPF limite | verifica | ERES* [kWh/anno] |
|-----------------------|-------------------|--------------|------------|----------|------------------|
| riscaldamento         | energia elettrica | 3,24         | 2,24       | positiva | 52.262           |
| acqua calda sanitaria | energia elettrica | 2,42         | 2,24       | positiva | 365              |

\*ERES = quantità di energia rinnovabile attribuibile alla pompa di calore, espresso in kWh/anno

- Dotazione minima di potenza elettrica da fonti energetiche rinnovabili

Requisito: Allegato 2 - Sezione B.7.2

È prevista l'installazione in copertura di un impianto fotovoltaico di potenza circa pari a 21 kW:

- potenza elettrica da FER installata: 21,00 kW
- potenza elettrica da FER valore limite minimo: 16,87 kW
- verifica positiva.

- DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI IN RAPPORTO ALLA FATTIBILITÀ TECNICA

Requisito: Allegato 2 - Sezione B.7.3

La percentuale dei consumi complessivi per acqua calda sanitaria, riscaldamento, raffrescamento, coperta da fonti rinnovabili è così stimata:

- valore di progetto effettivamente raggiunto: 58,9 %
- valore obbligo: 55,0 %
- verifica positiva.

La potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili è pari a:

- valore di progetto effettivamente raggiunto: 21,00 kW
- valore obbligo: 16,87 kW
- verifica positiva.

Il valore dell'indice EPgl,tot è pari a:

- valore di progetto EPgl,tot: 134,82 kWh/m<sup>2</sup>
- valore limite EPgl,tot,limite: 177,77 kWh/m<sup>2</sup>
- verifica positiva.

L'impianto di pannelli fotovoltaici è stato dimensionato secondo quanto riportato nel Decreto dei requisiti minimi, cosicché l'impianto nella sua totalità garantisca la copertura minima da fonti rinnovabili sia per la produzione di ACS che per il riscaldamento.

#### RUMORE:

La scuola primaria "G.Deledda" è collocata in un'area caratterizzata da scarsa densità abitativa e da viabilità a ridotta percorrenza, all'interno di un tessuto urbano a destinazione quasi esclusivamente residenziale.

Nel piano di Zonizzazione Acustica Comunale l'area per attrezzature scolastiche ricade parte in Classe I e parte in Classe II; si ritiene pertanto che l'edificio di nuova costruzione risulti inserito in classe acustica idonea. I recettori circostanti individuati e i rispettivi spazi utilizzabili da persone o comunità, secondo quanto riportato nel piano di Zonizzazione Acustica Comunale e nel rispetto di quanto dettato dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", risultano classificati in Classe II. I valori rilevati con le misurazioni di rumorosità effettuate sono risultati adeguati, rispettando i limiti previsti dalla zonizzazione acustica e dal D.P.R. 142/2004.

Il posizionamento delle componenti impiantistiche di progetto è stato previsto nelle posizioni ritenute ottimali per la limitazione del disturbo ai recettori abitativi circostanti (per cui si applica di D.P.C.M. 14/11/1997) e per i locali scolastici/didattici stessi (per cui si applica il D.P.C.M. 05/12/1997). Anche ipotizzando un funzionamento potenzialmente continuo degli impianti, presso i recettori abitativi nell'intorno i valori stimati risultano estremamente bassi e notevolmente inferiori ai limiti normativi, oltre che alla rumorosità della zona. I valori alla facciata dell'edificio in progetto sono al massimo pari a 58 dBA (nella porzione dei servizi della mensa o dei locali tecnici), mentre nei pressi delle facciate dei locali scolastici circa 50-51 dBA, compatibili con l'attuale rumorosità. Pertanto, prevedendo un isolamento acustico di facciata minimo pari a 48 dB, sarà possibile garantire all'involucro dell'edificio valori che permettono di ottenere il rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M. 05/12/1997 all'interno dell'edificio medesimo.

#### ELETTROMAGNETISMO:

Non si rilevano interferenze significative con campi elettromagnetici, in quanto:

- le stazioni radio base fisse di telefonia mobile sono ubicate ad una distanza di oltre un kilometro dall'area oggetto d'intervento;
- non ci sono linee elettriche in cavo aereo in prossimità e la cabina elettrica esistente è collocata ad una distanza superiore a 10 metri dal fabbricato di nuova realizzazione.

#### SISTEMA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE:

Le aree oggetto di variante urbanistica interessano un ambito urbano consolidato, pertanto non è necessario adottare misure mitigative o compensative.

#### ACCESSIBILITÀ:

Adeguatezza di accessibilità dell'area è garantita dalla viabilità (via Chiesa) e dalle dotazioni di parcheggio esistenti; si precisa che saranno reperiti 4 ulteriori posti auto pertinenziali di uso comune a fronte del lieve incremento di superficie previsto dal progetto.

### **3.5. Conclusioni e Sintesi non tecnica (SNT)**

Per quanto illustrato nei paragrafi precedenti, si ritiene che la variante al PSC ex art. 53 L.R. 24/2017 per l'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio della Scuola primaria "Grazia Deledda", ubicata nella frazione di Gaggio in Piano, risulti pienamente coerente con le previsioni di PSC e con gli strumenti di pianificazione sovraordinata.

La variante, coerente con gli obiettivi e gli indirizzi pianificatori, interessa i seguenti vincoli:

- paleodosso di accertato interesse idraulico (art. 15 delle norme di PSC);
- zona di Attenzione per liquefazioni tipo 1 (art. 15.3 delle norme di PSC);
- area a vulnerabilità media dell'acquifero (art. 17 delle norme di PSC);
- classe di rischio alluvioni medio - R2 (D.G.R. n. 1300/2016).

La valutazione dei possibili effetti delle scelte pianificatorie sulle componenti ambientali è così sintetizzabile:

#### SUOLO E ACQUE:

Dallo studio di microzonazione 3 livello, l'area risulta a rischio di liquefazione moderato. A riguardo sono stati effettuati, nello studio geologico a corredo del progetto, i dovuti approfondimenti e conseguentemente adottati gli accorgimenti progettuali necessari a rendere l'intervento compatibile.

La soluzione progettuale adottata prevede la separazione delle acque reflue, conferendo a recapiti distinti le acque meteoriche e quelle nere, oltre a determinare un incremento dell'indice di permeabilità dell'area.

Al fine di ridurre, rispetto al rischio alluvioni, il danneggiamento dei beni e delle strutture e la tutela della vita umana, nel progetto si è tenuto conto delle risultanze e dei suggerimenti contenuti nella Relazione Geologica.

#### ENERGIA:

Le caratteristiche del sistema edificio/impianti del nuovo fabbricato scolastico sono tali da poter classificare l'edificio come edificio ad "energia quasi zero", in grado quindi di garantire prestazioni energetiche notevolmente più performanti rispetto a quelle dell'edificio preesistente, nello stato di fatto attuale corrispondenti ad una classe energetica E.

#### RUMORE:

L'edificio di nuova costruzioni e gli impianti in esso presenti non altereranno la rumorosità preesistente grazie ad una corretta progettazione e a un idoneo posizionamento degli impianti in progetto.

#### ELETTROMAGNETISMO:

Non si rilevano interferenze significative con campi elettromagnetici.

#### SISTEMA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE:

Le aree oggetto di variante urbanistica interessano un ambito urbano consolidato, pertanto non è necessario adottare misure mitigative o compensative.


#### ACCESSIBILITÀ:

Adeguate accessibilità dell'area è garantita dalla viabilità (via Chiesa) e dalle dotazioni di parcheggio esistenti; si precisa che saranno reperiti 4 ulteriori posti auto pertinenziali di uso comune a fronte del lieve incremento di superficie previsto dal progetto.

L'esito della valutazione indica che la variante urbanistica in oggetto determina un bilancio di sostenibilità complessivamente positivo.

**4. TAVOLE E SCHEDE DEI VINCOLI**

**Stralcio tav. 1.2 – Sistema ambientale**



Titolo II      SISTEMA AMBIENTALE

Capo I        AREE ED ELEMENTI CARATTERIZZATI DA RISCHI NATURALI




Art. 15      Paleodossi di accertato interesse idraulico

Capo II      AREE CARATTERIZZATE DA VULNERABILITÀ DELLE RISORSE




Art. 17      Vulnerabilità media dell'acquifero

**Stralcio tav. 2.2 – Sistema delle dotazioni**





**Titolo III SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI**


**Capo I SISTEMA DELLA MOBILITA'**

 Art. 36 Percorsi ciclabili esistenti


**Capo IV ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI (COLL)**

 Art. 53 Aree ed edifici per la pubblica istruzione (COLL 1)


 Art. 55 Aree a verde pubblico (COLL 2)

 Art. 55 Impianti sportivi (COLL 2)

**Stralcio tav. 3.2 – Sistema insediativo storico**




**Stralcio tav. 8.2 – Carta di Microzonazione sismica – livello 2**



Titolo II      SISTEMA AMBIENTALE

Capo Ibis     NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO



Zona di Attenzione per liquefazioni tipo 1



## **DISPOSIZIONI GENERALI**

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 20/2000, così come modificato dalla L.R. 15/2013, art.51, il PSC riporta all'interno della "Tavola dei vincoli" tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio, derivanti oltre che dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, dalle leggi, dai piani sovraordinati, generali o settoriali, ovvero dagli atti amministrativi di apposizione di vincoli di tutela.

L'elaborato "Tavole dei vincoli e schede dei vincoli" fa riferimento alle tavole dei 3 sistemi del PSC:

- SISTEMA AMBIENTALE
- SISTEMA DELLE DOTAZIONI
- SISTEMA INSEDIATIVO STORICO

nonché alla Carta di Microzonazione sismica – livello 2.

## **NORME RELATIVE A VINCOLI INTERFERENTI**

### **Piano Strutturale Comunale**

|            |   |
|------------|---|
| Titolo II  | SISTEMA AMBIENTALE  |
| Capo I     | AREE ED ELEMENTI INTERESSATI DA RISCHI NATURALI                           |
| Art. 15    | Paleodossi di accertato interesse idraulico                               |
| CAPO II    | AREE CARATTERIZZATE DA VULNERABILITA' DELLE RISORSE                       |
| Art. 17    | Zone di protezione delle acque sotterranee e vulnerabilità dell'acquifero |
| Capo Ibis  | NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO                                |
| Art. 15.3  | Disposizioni generali   |
| Art. 15.4  | Carta di "Microzonazione sismica - Livello 2"                             |
| Titolo III | SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI                                      |
| Capo I     | SISTEMA DELLA MOBILITA'   |
| Art. 36    | Sistema della mobilità ciclabile e ciclo-pedonale                         |
| Capo IV    | ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI   |
| Art. 53    | Edifici pubblici  |
| Art. 55    | Attrezzature e spazi pubblici per attività sportive e tempo libero        |

## **Piano Strutturale Comunale**

### **TITOLO II - SISTEMA AMBIENTALE**

#### **CAPO I - AREE ED ELEMENTI INTERESSATI DA RISCHI NATURALI**

##### **Art. 15 - Paleodossi di accertato interesse idraulico**

- 1 Nella Tavola 1 del Piano sono riportati i paleodossi di accertato interesse idraulico. Tali dossi di pianura rappresentano morfostrutture che per consistenza fisica costituiscono elementi di significativa rilevanza idraulica che influiscono sui comportamenti delle acque in esondazione.
- 2 Nelle aree interessate dai paleodossi di cui al comma precedente gli interventi di nuova edificazione sono ammissibili purché compatibili con la struttura idraulica, in modo da preservare:
  - il suolo da ulteriori significative impermeabilizzazioni;
  - l'assetto morfologico ed il microrilievo originario salvaguardando le caratteristiche altimetriche dei dossi al fine di non pregiudicarne la funzione di contenimento idraulico.

In queste aree il RUE prevede idonee prescrizioni per l'esecuzione dei lavori.

- 3 Nelle aree interessate dai paleodossi non sono comunque ammessi:
  - le nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali ed assimilati;
  - le attività estrattive di nuovo impianto.

#### **CAPO Ibis - NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO**

##### **Art. 15.3 - Disposizioni generali**

- 1 In relazione all'applicazione delle presenti norme, restano ferme tutte le disposizioni condizionanti la trasformazione d'uso dei suoli di cui al presente strumento urbanistico generale, o definite da Piani sovraordinati.
- 2 Le cartografie di riferimento per l'applicazione delle presenti norme nella pianificazione urbanistica e regolamentare, sono quelle descritte al precedente articolo 15.2, co. 2, 3 e 4. Le cartografie distinguono sull'intero territorio comunale differenti aree sulla base degli effetti locali attesi in caso di evento sismico, individuando le zone stabili suscettibili di amplificazione, in cui sono prescritti approfondimenti di secondo livello, e le zone potenzialmente instabili per rischio di liquefazione, in cui sono richiesti approfondimenti di terzo livello. Nel territorio interno agli sviluppi la microzonazione sismica ha già realizzato il secondo livello di approfondimento.
- 3 Nelle aree costituite da terreni di riporto o di natura antropica, caratterizzati da spessori maggiori o uguali a 3 m, gli interventi previsti devono valutare i risultati della risposta sismica locale e la stima dei potenziali cedimenti.
- 4 Il terzo livello di approfondimento è sempre e comunque prescritto per l'individuazione di siti ove realizzare opere di rilevante interesse pubblico<sup>1</sup> indipendentemente dalla zona/area in cui l'intervento edilizio ricade.
- 5 Nelle aree che non sono state interessate da indagini di secondo livello, quindi fuori dagli sviluppi, per il calcolo dell'azione sismica a fine della progettazione, si dovrà tener conto

delle indicazioni fornite dalla tavola 6 - Valutazione della pericolosità sismica locale (scala 1:20.000).

Nelle aree potenzialmente suscettibili di effetti di liquefazione, nel caso le indagini di approfondimento confermino la presenza di terreni liquefacibili, si ricorda che per il calcolo dell'azione sismica a fini della progettazione non è ammesso l'approccio semplificato ed è richiesta una specifica analisi della risposta sismica locale (punto 3.2.2 delle NTC 2008, DM 14/1/2008).

- 6 Costituisce riferimento per la progettazione attuativa ed esecutiva anche la Carta delle frequenze naturali dei terreni (tavv. da 11.1 a 11.5) che individua differenti classi di frequenza, al fine di evitare, in caso di sisma, il fenomeno di doppia risonanza.
- 7 Nello sviluppo delle analisi di terzo livello con determinazione della risposta sismica locale, è fortemente raccomandato che i valori della velocità delle onde di taglio ( $V_s$ ) siano determinati con metodi diretti.

#### **Art. 15.4 - Carta di "Microzonazione sismica - Livello 2"**

- 1 Nel territorio interno agli sviluppi, gli studi di microzonazione sismica hanno realizzato il secondo livello di approfondimento; in cartografia in scala 1:10.000 sono anche evidenziate le porzioni di territorio potenzialmente instabili in cui sono da realizzarsi gli approfondimenti di terzo livello.
- 2 Al fine di limitare gli effetti di un sisma, l'attuazione del Piano deve garantire che gli interventi edilizi realizzino la minor interferenza tra i periodi fondamentali di risonanza del terreno riferiti ai principali contrasti di impedenza, ed il periodo fondamentale di vibrazione delle strutture.  
In sede di pianificazione attuativa, per le strutture che presentano periodo di vibrazione superiore a 1.0 s sono da sviluppare approfondimenti mediante analisi di dettaglio della risposta sismica locale.
- 3 Nella generalità dei casi in cui siano da sviluppare verifiche di stabilità, è fortemente raccomandato di utilizzare i valori dei fattori di amplificazione (P.G.A.) determinati con analisi di risposta sismica locale.

## **CAPO II - AREE CARATTERIZZATE DA VULNERABILITA' DELLE RISORSE**

### **Art. 17 - Zone di protezione delle acque sotterranee e vulnerabilità dell'acquifero**

#### **A. Zone di protezione delle acque sotterranee**

- 1 Le zone di protezione delle acque sotterranee, riportate alle tavole 1 del PSC, sono articolate in:
  - a) aree di ricarica della falda suddivise nei seguenti settori:
    - settori di ricarica di tipo B: aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda, identificabili come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale;
    - settori di ricarica di tipo D: fasce adiacenti agli alvei fluviali dei fiumi Secchia e Panaro con prevalente alimentazione laterale subalvea;

Le aree di ricarica sono disciplinate ai commi da 2 a 9 del presente articolo.

- b) aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche: aree appartenenti ai corpi alluvionali dei corsi d'acqua appenninici caratterizzate da ricchezza di falde idriche nel sottosuolo e riconoscibili in superficie per le pendenze ancora sensibili (da 1,3 a 0,5%) rispetto a quelle della piana alluvionale (da 0,2 a 0,1%) che le conferiscono un aspetto morfologico significativo rilevabile sino a quota 35 m s.l.m. per le conoidi maggiori e 50 m s.l.m. per quelle minori; le aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche sono disciplinate ai commi da 10 a 13 del presente articolo.
- c) zone di tutela dei fontanili: le quali ricomprendono sia delimitazioni di aree interessate da emergenze diffuse che la localizzazione di singole emergenze e relativi canali di pertinenza per il deflusso superficiale, che presentano caratteri di significativa rilevanza idraulica, morfologica, ambientale/ecologica e paesistica; le zone di tutela dei fontanili sono disciplinate al successivo art. 26
- d) zone di riserva: le zone di riserva che rappresentano gli ambiti nei quali sono presenti risorse non ancora destinate al consumo umano, ma potenzialmente sfruttabili per captazioni da realizzare nell'ambito degli interventi programmati dall'Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici di Modena sono disciplinate al successivo art. 21.
- 2 Nei settori di ricarica di cui al comma 1 vanno rispettate le seguenti disposizioni:
- le attività agrozootecniche ed in particolare quelle relative allo spandimento sui suoli agricoli di effluenti zootecnici e fertilizzanti, vanno effettuate nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 42B comma 5 delle presenti norme (in relazione alla definizione delle zone vulnerabili e non vulnerabili da nitrati di origine agricola);
  - lo smaltimento di liquami zootecnici sul suolo deve essere fortemente limitato, a favore di un corretto utilizzo agronomico privilegiando, ove possibile, l'utilizzo dell'esistente impiantistica per il trattamento dei reflui zootecnici, fino ad esaurimento delle relative capacità residue di trattamento; la Provincia, nello svolgimento delle proprie funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue (di cui al Capo III della L.R. 4/2007) dovrà adoperarsi in tal senso, anche promuovendo la realizzazione di nuovi impianti per il trattamento dei reflui zootecnici;
  - le aziende agrozootecniche che effettuano operazioni di distribuzione degli effluenti sul campo devono attivare pratiche agronomiche tali da prevenire la dispersione di nutrienti e fitofarmaci nelle falde acquifere, nonché applicare il Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con D.M. 19 aprile 1999 (Direttiva CEE 91/676); per le aziende che ricevono il sostegno finanziario, ai sensi della Politica Agricola Comune (PAC), deve essere garantito il rispetto della condizionalità, istituita dal Reg. (CE) n. 1782/2003 (D.M. 5/08/2004 "Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune") di seguito elencata:
    - i Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO), elencati nell'allegato III del suddetto Regolamento;
    - le norme, elencate nell'allegato IV del suddetto Regolamento, finalizzate al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali delle terre agricole (BCAA), specialmente quelle non più utilizzate a fini di produzione;
    - ai fini del monitoraggio del bilancio idrico sotterraneo, anche per le utenze irrigue si fa obbligo dell'installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua emunta, e di comunicazione annuale dei dati al competente Servizio tecnico regionale ed alla Provincia, secondo le disposizioni di cui all' allegato 1.8 del PTCP art. 13C lettera d.3.2;

3 Nei settori di ricarica di tipo B e D, vengono recepite le seguenti direttive:

- nelle zone urbane comprese in aree a vulnerabilità elevata (E), sono privilegiati gli interventi di completamento o ampliamento orientati a destinazioni d'uso di tipo residenziale, direzionale, commerciale o di servizio;
- viene applicata la disciplina relativa alle "misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo" di cui all'art. 45 comma 2 lett. a2 delle norme del PTA riportate all'allegato 1.4 alle norme del PTCP, con eventuali approfondimenti per le zone comprese in aree a vulnerabilità elevata (E), alta (A) e media (M);
- il RUE contiene disposizioni volte a definire le caratteristiche costruttive dei sistemi fognari pubblici e privati anche ai sensi della disciplina delle "misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo di cui all'art. 45 comma 2 lett. a2 delle norme del PTA riportate all'allegato 1.4 alle norme del PTCP.

4 Nei settori di ricarica sono vietati:

- lo spandimento, ai sensi del D.Lgs. 99/1992, di fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue (provenienti da insediamenti civili e produttivi, ad esclusione di quelli appartenenti al settore agro-alimentare), prodotti all'esterno dei settori suddetti;
- l'utilizzo di fluidi scambiatori di calore potenzialmente inquinanti e/o tossici per le acque sotterranee, utilizzati al fine del riscaldamento/raffreddamento di ambienti. I regolamenti urbanistici comunali dovranno contenere disposizioni in tal senso;
- la localizzazione di nuovi insediamenti industriali considerati a rischio di incidenti rilevanti ai sensi degli artt. 6 e 8 del D.Lgs 334/1999 come modificato e integrato dal D.Lgs. 238/2005 ("Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose");
- gli scarichi diretti nelle acque sotterranee e nel sottosuolo ai sensi dell'art. 104, comma 1 D.Lgs 152/2006, con le deroghe previste ai successivi commi del medesimo articolo;
- gli scarichi nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione, oltre ai casi previsti dall'art. 103 del D.Lgs 152/2006:
  - per gli scarichi relativi alla categoria "a) dispersione sul suolo di acque reflue, anche se depurate" di cui alla disciplina delle "misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo" di cui all'Allegato 4 alle presenti norme,
  - per gli scarichi di fognature bianche al servizio di aree a destinazione residenziale,
  - per gli scarichi derivanti da scolmatori di piena, al servizio di reti fognarie unitarie, sottese ad aree ad esclusiva destinazione residenziale, se dotati di adeguati sistemi di gestione di acque di prima pioggia;
- la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi assoggettati al regime di autorizzazione integrata ambientale come individuati nell'Allegato I del D.Lgs. 59/2005, attuazione della Direttiva 96/61/CE, nonché la realizzazione di nuovi allevamenti che non posseggano un adeguato rapporto fra capi allevati e terreno a titolo reale di godimento disponibile per lo spandimento;

5 Nei settori di ricarica di tipo B e D vanno rispettate le seguenti disposizioni:

- gli strumenti di pianificazione settoriale provinciali e comunali (PIAE e PAE) dovranno garantire che l'esercizio delle attività estrattive per le quali al 1 febbraio 2006, data di entrata in vigore del PTA, non è stata approvata la convenzione richiesta dall'art. 12 della L.R. 17/1991 e successive modificazioni, venga effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:

- le attività estrattive non devono compromettere i livelli di protezione naturali e in particolare non devono portare a giorno l'acquifero principale e comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione di progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività come previsto dalla vigente normativa; nella formazione dei citati progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica, in relazione alla pianificazione prevista per i bacini irrigui a basso impatto ambientale di cui all'art. 13C comma 2 lett. d.2) del PTCP;
  - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava con terreni eccedenti i limiti di qualità di cui alla "colonna" A della Tabella 1 riportata nell'Allegato 5, Parte IV, Titolo V, del D.lgs 152/2006 e s.m.i.
- 6 Nei settori di ricarica di tipo D le attività estrattive vanno finalizzate prioritariamente al recupero idraulico al fine di ripristinare e favorire il rapporto fiume-falda. Compete agli strumenti di pianificazione settoriale provinciali e comunali (PIAE e PAE) definire le analisi ambientali da eseguire e le conseguenti valutazioni da effettuare, in riferimento al rapporto falda-fiume e ai rischi e opportunità che le attività estrattive previste comportano.
- 7 Nei settori di ricarica di tipo D non sono ammesse discariche di rifiuti di alcun genere classificati ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 152/2006.
- 8 Nei settori di ricarica di tipo B non sono ammesse discariche per rifiuti classificati pericolosi ai sensi dell'art. 184, comma 5 del D.Lgs 152/2006.
- 9 Nei settori di ricarica di tipo D non è consentito l'insediamento di nuove attività industriali.
- 10 Nelle **aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche** di cui al comma 1 lettera b sono vietati:
- la localizzazione di nuovi insediamenti industriali considerati a rischio di incidenti rilevanti ai sensi degli artt. 6 e 8 del D.Lgs 334/1999 come modificato e integrato dal D.Lgs. 238/2005 ("Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose");
  - gli scarichi diretti nelle acque sotterranee e nel sottosuolo ai sensi dell'art. 104, comma 1 D.Lgs 152/2006, con le deroghe previste ai successivi commi del medesimo articolo;
  - gli scarichi nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione, oltre ai casi previsti dall'art. 103 del D.Lgs 152/2006:
    - per gli scarichi relativi alla categoria "a) dispersione sul suolo di acque reflue, anche se depurate" di cui alla disciplina delle "misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo" di cui all'Allegato 4 alle presenti norme,
    - per gli scarichi di fognature bianche al servizio di aree a destinazione residenziale,
    - per gli scarichi derivanti da scolmatori di piena, al servizio di reti fognarie unitarie, sottese ad aree ad esclusiva destinazione residenziale, se dotati di adeguati sistemi di gestione di acque di prima pioggia;
  - la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi assoggettati al regime di autorizzazione integrata ambientale come individuati nell'Allegato I del D.Lgs. 59/2005, attuazione della Direttiva 96/61/CE, nonché la realizzazione di nuovi allevamenti che non posseggano un adeguato rapporto fra capi allevati e terreno a titolo reale di godimento disponibile per lo spandimento;

11 Nelle aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche gli strumenti di pianificazione settoriale provinciali e comunali (PIAE e PAE) dovranno garantire che l'esercizio delle attività estrattive per le quali al 1 febbraio 2006, data di entrata in vigore del PTA, non è stata approvata la convenzione richiesta dall'art. 12 della L.R. 17/1991 e successive modificazioni, venga effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:

- le attività estrattive non devono compromettere i livelli di protezione naturali e in particolare non devono portare a giorno l'acquifero principale e comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione di progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività come previsto dalla vigente normativa; nella formazione dei citati progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica, in relazione alla pianificazione prevista per i bacini irrigui a basso impatto ambientale di cui all'art. 13C comma 2 lett. d.2) del PTCP;
- non sono ammessi tombamenti di invasi di cava con terreni eccedenti i limiti di qualità di cui alla "colonna" A della Tabella 1 riportata nell'Allegato 5, Parte IV, Titolo V, del D.lgs 152/2006 e s.m.i..
- le attività estrattive vanno finalizzate prioritariamente al recupero idraulico al fine di ripristinare e favorire il rapporto fiume-falda. Compete agli strumenti di pianificazione settoriale provinciali e comunali (PIAE e PAE) definire le analisi ambientali da eseguire e le conseguenti valutazioni da effettuare, in riferimento al rapporto falda-fiume e ai rischi e opportunità che le attività estrattive previste comportano;

12 Nelle aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche deve essere applicata la disciplina relativa alle "misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo di cui all'art. 45, comma 2 lett. a2) delle norme del PTA" riportata nell'Allegato 1.4 alle norme del PTCP, quando la singola disposizione riportata nell'Allegato è riferita espressamente a tutti i settori delle aree ricarica della falda (dicitura "Tutti i settori di ricarica della falda");

13 Nelle aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche non sono ammesse discariche per "rifiuti pericolosi" ai sensi dell'art. 184 del D.lgs 152/2006.

#### **B. Zone di protezione delle acque sotterranee**

14 Le zone che si inseriscono nella fascia di territorio che si estende lungo il margine pedecollinare e comprendono parte dell'alta pianura sono caratterizzate dalla presenza delle conoidi alluvionali del fiume Panaro e del torrente Samoggia e dei corsi d'acqua minori e presentano in profondità le falde idriche da cui attingono i principali acquedotti per uso idropotabile. In queste zone sono ricomprese sia le aree di alimentazione degli acquiferi caratterizzate da elevata permeabilità dei terreni, sia le aree proprie dei corpi centrali delle conoidi, caratterizzate da ricchezza di falde idriche. Al fine di dettare le norme per la tutela dei corpi idrici sotterranei vengono di seguito definite le zone a diverse vulnerabilità presenti sul territorio, perimetrate sulla Tavola 1 del presente piano.

15 Per vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento si deve intendere la suscettività specifica dei sistemi acquiferi, nelle loro diverse parti componenti e nelle loro diverse situazioni geometriche e idrodinamiche, a ricevere e diffondere, anche mitigandone gli effetti, un inquinante fluido o idroveicolato tale da produrre impatto sulla qualità dell'acqua sotterranea nello spazio e nel tempo.

16 Sul territorio comunale s'individuano quattro classi di vulnerabilità e, al fine di applicare le disposizioni per la tutela dei corpi idrici sotterranei, vengono distinte altrettante zone:

- Zone a Vulnerabilità Elevata (E): nelle quali si riscontra la connessione tra i corpi ghiaiosi superficiali e quelli più profondi; in queste zone l'alimentazione degli acquiferi avviene anche per alimentazione diretta dalla superficie per infiltrazione;
- Zone a Vulnerabilità Alta (A): l'acquifero è considerato libero, il tetto delle ghiaie si rinviene a pochi metri di profondità dal piano di campagna e la litologia di superficie è prevalentemente medio-grossolana;
- Zone a Vulnerabilità Media (M): si presentano in corrispondenza del dominio di affioramento delle sabbie, o di litologie limose, dove il tetto delle ghiaie si rinviene a meno di 10 metri dal piano di campagna;
- Zone a Vulnerabilità Bassa (B): nelle quali risultano predominanti litologie superficiali prevalentemente fini, l'acquifero è confinato ed il tetto delle ghiaie si approfondisce oltre i 10 m.

17 Le zone di cui al comma 16, fermi restando i compiti di cui al DPR 236/88, D.Lgs 152/99 e D.Lgs 258/2000, vengono sottoposte ai seguenti indirizzi:

- devono essere promosse iniziative per orientare le scelte colturali in modo da controllare la diffusione nel suolo e sottosuolo di azoto e altri nutrienti;
- devono essere attivate misure per la programmazione di un razionale uso delle acque incentivando forme di risparmio per le diverse utilizzazioni, in particolare devono essere incentivate la raccolta e l'utilizzo a fini irrigui delle acque piovane o di quelle disperse nel primo sottosuolo, in ogni caso per la generalità delle attività e degli insediamenti esistenti dovrà essere perseguito il massimo risparmio nell'uso delle risorse idriche privilegiandone l'uso idropotabile;
- devono essere attivate misure tese alla tutela delle falde profonde prescrivendo la corretta chiusura dei pozzi non più utilizzati.

18 Nelle zone di cui al comma 16, fermi restando i compiti di cui al DPR 236/88, D.Lgs 152/99 e D.Lgs 258/2000, qualsiasi attività suscettibile di danneggiare i corpi idrici sotterranei è sottoposta ai seguenti DIVIETI e PRESCRIZIONI:

19 Zona E – Divieti

|  |
|--|
| Lo stoccaggio sul suolo di concimi organici.   |
| Lo stoccaggio di liquami di origine zootecnica   |
| Il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di accumulo a tenuta secondo le norme di cui alla L.R. 50/95 e conseguenti direttive e/o indirizzi inerenti i requisiti tecnici dei contenitori. |
| Lo smaltimento mediante spandimento di liquami di origine zootecnica.  |
| Insediamento di attività zootecniche a carattere intensivo.  |



|  |
|--|
| Pozzi neri di tipo assorbente.   |
| Lo stoccaggio sul suolo di rifiuti tossico-nocivi e di rifiuti di qualsiasi genere, anche se provvisorio.  |
| La realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione di quelle per rifiuti inerti di cui al D.M. 22/97 e successive modificazioni e nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia. |
| Lo stoccaggio interrato di idrocarburi.  |
| La localizzazione di nuovi insediamenti industriali a rischio di cui alla direttiva CEE n.82/501 (come recepita dalle norme italiane D.P.R. n. 175 del 17/5/1988 e successive).  |
| L'insediamento di nuove attività industriali potenzialmente idroesigenti e/o idroinquinanti (vedi elenco provvisorio Appendice 3 PTCP).  |
| Gli scarichi in acque superficiali di sostanze inquinanti e comunque tutte le attività che comportano uno scarico diretto o indiretto nelle acque sotterranee delle sostanze degli elenchi I e II allegati al Dlg. 132/92.   |
| La ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'articolo 95 del R.D. 11 Dicembre 1993 n.1775.  |
| La realizzazione di opere o interventi che possano essere causa di turbamento del regime delle acque sotterranee ovvero della rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi, dell'intrusione di acque inquinate.                              |
| I prelievi dai corsi d'acqua superficiali ove non autorizzati dalle Autorità di Bacino competenti.   |

#### Zona E – Prescrizioni

|   |
|---|
| La distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario deve essere condotta in conformità al quadro normativo e pianificatorio vigente in materia ai sensi della L.R. 50/95 e successive modificazioni ed in applicazione del codice di buona pratica agricola (Dir.CEE 91/676) al fine di prevenire la dispersione dei nutrienti e dei fitofarmaci nell'acquifero sottostante. |
| E' obbligatorio provvedere alla verifica quadriennale della tenuta idraulica dei contenitori adibiti allo stoccaggio di liquame.  |

|  |
|--|
| <p>Le fognature e le fosse biologiche devono essere a tenuta e dotate di dispositivi necessari per la loro periodica verifica.</p>   |
| <p>La rete fognaria dovrà prevedere il drenaggio totale delle acque meteoriche con il sistema duale cioè un sistema minore, costituito dai collettori fognari destinati allo smaltimento delle acque nere e di parte di quelle bianche, e un sistema maggiore, costituito dalla vie di acque superficiali (anche vasche volano, taratura delle bocche delle caditoie, estensione delle aree verdi) che si formano in occasione di precipitazioni più intense di quelle compatibili con la rete fognaria.</p> |
| <p>Per gli scarichi in acque superficiali, e in tutte le condizioni di portata dei corsi d'acqua devono essere rispettate le caratteristiche di qualità almeno entro quelle indicate dalla tabella A3 del D.P.R. 515/82.</p>   |
| <p>Gli scarichi delle acque reflue industriali e di acque reflue urbane dovranno rispettare, per i soli composti azotati, i seguenti limiti:</p> <p>azoto totale - 15 mg/l (compreso quello ammoniacale);</p> <p>azoto ammoniacale - 5 mg/l.</p>   |
| <p>Gli scarichi di acque reflue domestiche che non recapitano in pubbliche fognature dovranno essere collettati dove possibile alla rete fognaria o dotati di sistemi di trattamento che garantiscano l'abbattimento dell'azoto: in quest'ultimo caso le emissioni in acque superficiali dovranno rispettare i limiti di concentrazione dell'azoto di cui al punto precedente.</p>   |
| <p>Gli interventi di recupero edilizio in territorio rurale su edifici i cui scarichi non recapitano in pubblica fognatura devono garantire condizioni di protezione del rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee; in particolare è da escludere il sistema della sub-irrigazione in quanto non sostenibile ambientalmente.</p>  |
| <p>Gli interventi edilizi non devono comportare la realizzazione di pali o di scavi profondi per evitare la formazione di vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti; qualora sia necessario, gli interventi nel sottosuolo non dovranno diminuire il grado di protezione naturale degli acquiferi.</p>   |
| <p>I pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.</p>   |

## Zona A – Divieti

|  |
|--|
| Lo stoccaggio sul suolo di concimi organici.   |
| Lo stoccaggio di liquami di origine zootecnica   |
| Il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di accumulo a tenuta secondo le norme di cui alla L.R. 50/95 e conseguenti direttive e/o indirizzi inerenti i requisiti tecnici dei contenitori.   |
| Lo smaltimento mediante spandimento di liquami di origine zootecnica.  |
| Insediamiento di attività zootecniche a carattere intensivo.   |
| Pozzi neri di tipo assorbente.   |
| Lo stoccaggio sul suolo di rifiuti tossico-nocivi e di rifiuti di qualsiasi genere, anche se provvisorio.  |
| La realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione di quelle per rifiuti inerti di cui al D.M. 22/97 e successive modificazioni e nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia. |
| Lo stoccaggio interrato di idrocarburi.  |
| La localizzazione di nuovi insediamenti industriali a rischio di cui alla direttiva CEE n.82/501 (come recepita dalle norme italiane D.P.R. n. 175 del 17/5/1988 e successive).  |
| Gli scarichi in acque superficiali di sostanze inquinanti e comunque tutte le attività che comportano uno scarico diretto o indiretto nelle acque sotterranee delle sostanze degli elenchi I e II allegati al Dlg. 132/92.   |
| La ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'articolo 95 del R.D. 11 Dicembre 1993 n.1775.  |
| La realizzazione di opere o interventi che possano essere causa di turbamento del regime delle acque sotterranee ovvero della rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi, dell'intrusione di acque inquinate.                              |
| I prelievi dai corsi d'acqua superficiali ove non autorizzati dalle Autorità di Bacino competenti.   |

## Zona A – Prescrizioni

|   |
|---|
| <p>E' obbligatorio provvedere alla verifica quadriennale della tenuta idraulica dei contenitori adibiti allo stoccaggio di liquame.</p>   |
| <p>L'insediamento di nuove attività industriali potenzialmente idroesigenti e/o idroinquinanti (vedi elenco provvisorio Appendice 3 del PTCP) dovrà essere preceduto da uno Studio Idrico di Area che valuti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la domanda e la disponibilità di risorsa;</li><li>• la possibilità di scaricare acque reflue in rapporto agli obiettivi fissati per le acque superficiali;</li><li>• in ogni caso lo Studio deve essere finalizzato a limitare al minimo la quantità di acque utilizzate individuando eventuali prescrizioni a cui sottoporre le singole attività.</li></ul> <p>Tale Studio dovrà dimostrare l'assoluta assenza di rischi di contaminazione nei confronti della risorsa idrica sotterranea.</p> |
| <p>La rete fognaria dovrà prevedere il drenaggio totale delle acque meteoriche con il sistema duale cioè un sistema minore, costituito dai collettori fognari destinati allo smaltimento delle acque nere e di parte di quelle bianche, e un sistema maggiore, costituito dalla vie di acque superficiali (anche vasche volano, taratura delle bocche delle caditoie, estensione delle aree verdi) che si formano in occasione di precipitazioni più intense di quelle compatibili con la rete fognaria.</p>  |
| <p>Per gli scarichi in acque superficiali, e in tutte le condizioni di portata dei corsi d'acqua devono essere rispettate le caratteristiche di qualità almeno entro quelle indicate dalla tabella A3 del D.P.R. 515/82.</p>  |
| <p>Gli scarichi delle acque reflue industriali e di acque reflue urbane dovranno rispettare, per i soli composti azotati, i seguenti limiti:</p> <p>azoto totale - 15 mg/l (compreso quello ammoniacale);</p> <p>azoto ammoniacale - 5 mg/l.</p>  |
| <p>Gli scarichi di acque reflue domestiche che non recapitano in pubbliche fognature dovranno essere collettati dove possibile alla rete fognaria o dotati di sistemi di trattamento che garantiscano l'abbattimento dell'azoto: in quest'ultimo caso le emissioni in acque superficiali dovranno rispettare i limiti di concentrazione dell'azoto di cui al punto precedente.</p>  |
| <p>Gli interventi di recupero edilizio in territorio rurale su edifici i cui scarichi non recapitano in</p>   |

pubblica fognatura devono garantire condizioni di protezione del rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee; in particolare è da escludere il sistema della sub-irrigazione in quanto non sostenibile ambientalmente.

I pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.

#### Zona M – Divieti

Il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di accumulo a tenuta secondo le norme di cui alla L.R. 50/95 e conseguenti direttive e/o indirizzi inerenti i requisiti tecnici dei contenitori.

Pozzi neri di tipo assorbente.

Lo stoccaggio sul suolo di rifiuti tossico-nocivi e di rifiuti di qualsiasi genere, anche se provvisorio.

La realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione di quelle per rifiuti inerti di cui al D.M. 22/97 e successive modificazioni e nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia.

La localizzazione di nuovi insediamenti industriali a rischio di cui alla direttiva CEE n.82/501 (come recepita dalle norme italiane D.P.R. n. 175 del 17/5/1988 e successive).

Gli scarichi in acque superficiali di sostanze inquinanti e comunque tutte le attività che comportano uno scarico diretto o indiretto nelle acque sotterranee delle sostanze degli elenchi I e II allegati al Dlg. 132/92.

La ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'articolo 95 del R.D. 11 Dicembre 1993 n.1775.

La realizzazione di opere o interventi che possano essere causa di turbamento del regime delle acque sotterranee ovvero della rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi, dell'intrusione di acque inquinate.

I prelievi dai corsi d'acqua superficiali ove non autorizzati dalle Autorità di Bacino competenti.

#### Zona M – Prescrizioni

E' obbligatorio provvedere alla verifica quadriennale della tenuta idraulica dei contenitori adibiti allo stoccaggio di liquame.

Lo smaltimento di liquami zootecnici, ove consentito, deve essere fortemente limitato in linea con quanto previsto dal Piano stralcio Settore Zootecnico del Piano di Risanamento delle Acque Regionale.

L'insediamento di nuove attività industriali potenzialmente idroesigenti e/o idroinquinanti (vedi elenco provvisorio Appendice 3 del PTCP) dovrà essere preceduto da uno Studio Idrico di Area che valuti:

- la domanda e la disponibilità di risorsa;
- la possibilità di scaricare acque reflue in rapporto agli obiettivi fissati per le acque superficiali;
- in ogni caso lo Studio deve essere finalizzato a limitare al minimo la quantità di acque utilizzate individuando eventuali prescrizioni a cui sottoporre le singole attività.

Tale Studio dovrà dimostrare l'assoluta assenza di rischi di contaminazione nei confronti della risorsa idrica sotterranea.

Le derivazioni di acque superficiali, ove consentite, devono essere regolate in modo da garantire il livello di deflusso (deflusso minimo vitale) necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati (L.36/95).

Gli stoccaggi interrati di idrocarburi devono essere collocati in manufatto a tenuta, ovvero essere realizzati con cisterne a doppia camicia, ispezionabile.

La rete fognaria dovrà prevedere il drenaggio totale delle acque meteoriche con il sistema duale cioè un sistema minore, costituito dai collettori fognari destinati allo smaltimento delle acque nere e di parte di quelle bianche, e un sistema maggiore, costituito dalla vie di acque superficiali (anche vasche volano, taratura delle bocche delle caditoie, estensione delle aree verdi) che si formano in occasione di precipitazioni più intense di quelle compatibili con la rete fognaria.

Per gli scarichi in acque superficiali, e in tutte le condizioni di portata dei corsi d'acqua devono essere rispettate le caratteristiche di qualità almeno entro quelle indicate dalla tabella A3 del D.P.R. 515/82.

Gli scarichi delle acque reflue industriali e di acque reflue urbane dovranno rispettare, per i soli composti azotati, i seguenti limiti:

azoto totale - 15 mg/l (compreso quello ammoniacale);

azoto ammoniacale - 5 mg/l.

Gli scarichi di acque reflue domestiche che non recapitano in pubbliche fognature dovranno essere collettati dove possibile alla rete fognaria o dotati di sistemi di trattamento che garantiscano l'abbattimento dell'azoto: in quest'ultimo caso le emissioni in acque superficiali dovranno rispettare i limiti di concentrazione dell'azoto di cui al punto precedente.

Gli interventi di recupero edilizio in territorio rurale su edifici i cui scarichi non recapitano in pubblica fognatura devono garantire condizioni di protezione del rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee; in particolare è da escludere il sistema della sub-irrigazione in quanto non sostenibile ambientalmente.

I pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.

#### Zona B – Divieti

Il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di accumulo a tenuta secondo le norme di cui alla L.R. 50/95 e conseguenti direttive e/o indirizzi inerenti i requisiti tecnici dei contenitori.

Lo stoccaggio sul suolo di rifiuti tossico-nocivi e di rifiuti di qualsiasi genere, anche se provvisorio.

La localizzazione di nuovi insediamenti industriali a rischio di cui alla direttiva CEE n.82/501 (come recepita dalle norme italiane D.P.R. n. 175 del 17/5/1988 e successive).

Gli scarichi in acque superficiali di sostanze inquinanti e comunque tutte le attività che comportano uno scarico diretto o indiretto nelle acque sotterranee delle sostanze degli elenchi I e II allegati al Dlg. 132/92.

#### Zona B – Prescrizioni

E' obbligatorio provvedere alla verifica quadriennale della tenuta idraulica dei contenitori adibiti allo stoccaggio di liquame.

Lo smaltimento di liquami zootecnici, ove consentito, deve essere fortemente limitato in linea con quanto previsto dal Piano stralcio Settore Zootecnico del Piano di Risanamento delle Acque Regionale.

L'insediamento di nuove attività industriali potenzialmente idroesigenti e/o idroinquinanti (vedi elenco provvisorio Appendice 3 del PTCP) dovrà essere preceduto da uno Studio Idrico di Area che valuti:

- la domanda e la disponibilità di risorsa;
- la possibilità di scaricare acque reflue in rapporto agli obiettivi fissati per le acque superficiali;
- in ogni caso lo Studio deve essere finalizzato a limitare al minimo la quantità di acque utilizzate individuando eventuali prescrizioni a cui sottoporre le singole attività.

Tale Studio dovrà dimostrare l'assoluta assenza di rischi di contaminazione nei confronti della risorsa idrica sotterranea.

Le derivazioni di acque superficiali, ove consentite, devono essere regolate in modo da garantire il livello di deflusso (deflusso minimo vitale) necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati (L.36/95).

Gli stoccaggi interrati di idrocarburi devono essere collocati in manufatto a tenuta, ovvero essere realizzati con cisterne a doppia camicia, ispezionabile.

Per gli scarichi in acque superficiali, e in tutte le condizioni di portata dei corsi d'acqua devono essere rispettate le caratteristiche di qualità almeno entro quelle indicate dalla tabella A3 del D.P.R. 515/82.

Gli interventi di recupero edilizio in territorio rurale su edifici i cui scarichi non recapitano in pubblica fognatura devono garantire condizioni di protezione del rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee; in particolare è da escludere il sistema della sub-irrigazione in quanto non sostenibile ambientalmente.

I pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.



**TITOLO III - SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI****CAPO I - SISTEMA DELLA MOBILITA'****Art. 36 - Sistema della mobilità ciclabile e ciclo-pedonale**

- 1 La Tavola 2 del presente piano riporta il sistema dei percorsi ciclabili e ciclopedonali e delle aree pedonali esistenti di rilevanza strutturale, in particolare sono indicati i tratti di pista ciclabile esistenti e di progetto che costituiscono la rete principale dei percorsi per le relazioni interambito e con gli attrattori principali.
- 2 I percorsi ciclabili di progetto di cui al comma 1 del presente articolo, sono da intendersi come tracciati di massima, da definire in dettaglio negli studi di fattibilità per il territorio consolidato ovvero in sede di POC e di PUA per gli ambiti territoriali di nuovo insediamento e di riqualificazione all'interno dei quali sono previsti. Compete al POC anche l'eventuale apposizione di vincolo preordinato all'esproprio.
- 3 I percorsi di cui al comma 1 costituiscono dotazione ecologico ambientale per il miglioramento della qualità dell'aria.

**CAPO IV - ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI****Art. 53 - Edifici pubblici**

- 1 Nelle Tavole del presente piano sono individuati le dotazioni e gli spazi di carattere collettivo aventi rilevanza strutturale, in particolare si distinguono:
  - gli edifici scolastici esistenti e le relative aree di pertinenza;
  - la localizzazione delle strutture scolastiche in previsione;
  - gli edifici adibiti a strutture sanitarie e socio-assistenziali e le relative aree di pertinenza;
  - gli edifici della pubblica amministrazione e le relative aree di pertinenza;
  - gli edifici e le relative aree di pertinenza per attività culturali, associative e politiche;
  - gli impianti cimiteriali e le relative fasce di rispetto.
- 2 Gli edifici e le aree di cui al comma 1 del presente articolo sono quelli esistenti e previsti dai piani specifici dell'Amministrazione Comunale e delle amministrazioni di competenza aggiornati all'atto dell'adozione del PSC.
- 3 Nell'ambito degli ambiti di riqualificazione e per i nuovi insediamenti la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico è stabilita dal POC.
- 4 Il POC si coordina con il bilancio pluriennale comunale ed ha il valore e gli effetti del programma pluriennale di attuazione. Esso costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale delle opere pubbliche.
- 5 Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, il POC che assume il valore e gli effetti del PUA, comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi previste. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità cessano se le opere non hanno inizio entro 5 anni dall'entrata in vigore del POC.

**Art. 55 - Attrezzature e spazi pubblici per attività sportive e tempo libero**

- 1 Nella Tavola 2 del presente piano sono individuati le attrezzature e gli spazi dedicati allo sport e al tempo libero di rilevanza strutturale, in particolare si distinguono:

- a) le aree adibite a verde pubblico esistenti e previste;
  - b) gli impianti sportivi e le relative aree di pertinenza;
  - c) le aree private a funzione collettiva per lo sport e il tempo libero di dimensioni rilevanti situate in territorio rurale.
- 2 Le attrezzature e le aree di cui al comma 1 del presente articolo sono quelle esistenti e previste dai piani specifici dell'Amministrazione Comunale e delle amministrazioni di competenza aggiornati all'atto dell'adozione del PSC.
- 3 La disciplina degli interventi all'interno delle aree di cui al comma 1 è contenuta nel RUE, salvo quanto descritto e disciplinato nelle schede d'ambito.
- 4 Il POC può, al fine di dare attuazione alle previsioni di nuove attrezzature e spazi pubblici per attività sportive e tempo libero, apporre i necessari vincoli preordinati all'esproprio. Il POC può individuare aree del territorio rurale sulle quali attuare previsioni di nuove attrezzature e spazi anche privati a funzione collettiva per attività sportive e tempo libero.

**5. ELABORATI DELLA VARIANTE AL P.S.C.**

La presente Variante al Piano Strutturale Comunale vigente - ex art. 53 L.R. 24/2017 - è costituita dai seguenti elaborati:

- A) *Relazione illustrativa – Rapporto preliminare ValSAT e sintesi non tecnica – Tavole e schede dei vincoli***
  
- B) *Schede d’ambito – Frazioni e territorio rurale***
  - B1. Stralcio scheda d’ambito confrontata***
  - B2. Schede d’ambito – Frazioni e territorio rurale - variate***
  
- C) *Carta del sistema delle dotazioni – Tav. 2.2***